

Codice A1610B

D.D. 2 settembre 2021, n. 566

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MONTACUTO (AL) - Intervento: Installazione di stazione radio base per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione, su terreno identificato al Foglio 19, mapp. 528, N.C.T. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 566/A1610B/2021

DEL 02/09/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MONTACUTO (AL) – Intervento: Installazione di stazione radio base per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione, su terreno identificato al Foglio 19, mapp. 528, N.C.T.. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza di INWIT S.p.A. - Sig. *omissis* procuratore delegato, pervenuta dal Comune di Montacuto volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha

predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del

quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESP/275/2021A/A1600A

Rif. n. 34123/A1610B del 24/03/2021

74951/A1610B del 28/06/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. recante
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: MONTACUTO (AL)
Intervento: Installazione di stazione radio base per l'espletamento del servizio
pubblico radiomobile di comunicazione, su terreno identificato al Foglio 19,
mapp. 528, N.C.T.
Istanza: INWIT S.p.A. - Sig. [REDACTED] procuratore delegato.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Montacuto, in data 24 marzo 2021, con nota prot. n. 503/10.10 del 18 marzo 2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 28 giugno 2021,

considerato che gli interventi in progetto sono ubicati in località Giarolo Basso, Pian della Costa, su un lotto di terreno individuato catastalmente al Foglio 19, mappale 528, e consistono nel trasloco degli allestimenti di alcuni gestori dall'esistente traliccio, di altezza pari a circa 27 m., a un nuovo palo porta-antenne, di altezza pari a 31 m., da installare nelle immediate vicinanze e che risulta essere propedeutico alla rimozione di radianti per la telefonia mobile installati sul traliccio esistente; le opere previste, in dettaglio, riguardano l'installazione di:

- un nuovo palo metallico flangiato per il supporto di radianti, avente altezza di m. 30,00 più pennone di sommità di m. 1,00 per un totale di 31,00 m.;
- n. 3 parabole sul pennone di sommità e relative carpenterie di supporto;
- carpenterie di supporto per 12 antenne su due quote distinte, sulla sommità del palo;
- n. 6 antenne a una quota centro elettrico di m. 28,00;
- apparati remoti lungo i tubolari di supporto antenne;
- n. 3 parabole e relative carpenterie sul fusto del palo, sotto le antenne;
- n. 1 antenna a quota m. 25,00;
- apparati trasmissivi alla base del palo con interposta canalina di transito cavi;
- cavidotto interrato dai contatori esistenti alla nuova area apparati alla base del palo;
- cavi antenne, apparati remoti e trasmissivi alla base del palo;

rilevato che l'area d'intervento, dall'esame della documentazione allegata all'istanza e dal raffronto con la tavola P2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr), ricade nella delimitazione di beni paesaggistici individuati, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. 42/2004, con D.M. 1 agosto 1985 *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei Comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure"* indicato con numero di riferimento regionale B030 nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, parte prima, del Ppr,

verificato che a ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei Comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure"* appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B030 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

verificato dalla documentazione integrativa che:

- il Comune di Montacuto *“non è dotato di un piano/studio settoriale per la localizzazione di impianti di tele-radiocomunicazione”*;
- *“non è tecnicamente possibile installare nuove antenne dei gestori di telefonia cellulare sulla struttura del traliccio esistente”*;
- al momento *“non è previsto lo smantellamento del traliccio esistente in adiacenza alla struttura porta-antenne in progetto, ma a breve termine verranno da questo rimossi il pennone di sommità con relative antenne a quota m. 27,10, le antenne a quota m. 21,50 e alcune parabole ponte-radio presenti a quota inferiore (...) saranno inoltre rimossi gli apparati da esterno presenti alla base del traliccio”*;
- la realizzazione del nuovo palo *“consentirebbe di accogliere parte delle tecnologie installate sul vecchio”* traliccio nonché di *“implementare le nuove tecnologie dei gestori di telefonia cellulare non più incrementabili sulla struttura porta-antenne esistente”*;
- per la realizzazione dell'intervento proposto, *“non sono necessari interventi di taglio o di estirpazione di specie arboree o arbustive (...) l'area individuata per la nuova struttura porta antenne non presenta particolare concentrazione di alberature, non trovandosi all'interno di area boscata”*;
- *“non sono previste nuove opere di recinzione”* poiché *“la nuova struttura verrebbe realizzata all'interno della recinzione che già ospita il traliccio esistente, non comportando quindi ulteriori occupazioni di suolo”*;
- *“l'impianto non è visibile dal Castello di Borgo Adorno”*;
- *“per mitigare l'impatto visivo del nuovo palo potranno essere piantumate, all'interno dell'esistente recinzione, piante ad alto fusto (...) in armonia con le specie più prossime all'area (...) alberature sono attualmente presenti esternamente alla perimetrazione (...) sui lati nord e ovest, pertanto si può pensare di piantumare sui fronti est e sud, seguendo la disposizione casuale (...) che caratterizza la zona (...) le altezze delle nuove alberature non dovranno superare, giunte a maturità, i m. 20, per non pregiudicare la qualità del segnale telefonico; una volta definiti con precisione gli orientamenti delle antenne, si potranno prevedere zone in cui detti alberi potranno superare”* detto limite di altezza;

considerato che le opere così come proposte, tenuto conto sia delle parziali rimozioni di impianti dal traliccio esistente sia delle misure di mitigazione previste, non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località, o alle visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- la prevista rimozione di alcune antenne e parabole, nonché del pennone di sommità e degli apparati presenti alla base del traliccio esistente, sia effettuata contestualmente all'installazione del nuovo palo e nel più breve tempo possibile; nel contempo, dato che la nuova installazione consente di implementare le tecnologie dei gestori di telefonia non più incrementabili sulla struttura esistente, ove tecnicamente possibile, siano altresì rimosse le parti del traliccio esistente poste a quota superiore rispetto alle antenne di altro gestore che al momento si intendono ancora mantenere, in attesa di una futura completa rimozione della stessa struttura;

- le piantumazioni arboree autoctone ad alto fusto previste in progetto, con funzione di mitigazione paesaggistica, siano effettuate contestualmente all'installazione del nuovo palo e nel più breve tempo possibile, e siano sottoposte a periodica manutenzione affinché possano raggiungere a maturità il limite di altezza indicato nella documentazione integrativa;

- per le finiture esterne degli armadi metallici di contenimento delle varie attrezzature tecnologiche e degli apparati trasmissivi posti alla base del palo siano adottate delle colorazioni a bassa luminosità, privilegiando tonalità scure e opache coerenti con quelle delle componenti naturali circostanti; per le finiture esterne del palo, delle antenne e delle parabole poste a quota superiore rispetto a quella della vegetazione arborea, siano adottate colorazioni tenui, non riflettenti, che permettano di ridurre la percezione visiva rispetto alle visuali comunemente fruibili dalla sottostante viabilità e dall'abitato di Giarolo così come illustrato negli atti integrativi.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	alt0d4_richiesta paesaggistica(1).pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	alt0d4_relazione paesaggistica(1).pdf.p7m
3	<i>Elaborati grafici e documentazione fotografica</i>	alt0d4_allegato e(1).pdf.p7m
4	<i>Atti integrativi</i>	ALT04D Atti integrativi(1).pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Email: valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
Pec: paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. A1600A RPr_piA1600A2021 0078871 2021-07-06
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: MONTACUTO (AL)
INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE PER L'ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO PUBBLICO RADIOMOBILE DI COMUNICAZIONE, SU TERRENO
IDENTIFICATO AL FOGLIO 19, MAPP. 528, N.C.T
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 06/07/2021
protocollo entrata richiesta n. 10559 del 07/07/2021
RICHIEDENTE: Inwit (Sig. ██████████ procuratore delegato)
Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE
DESTINATARIO: Regione Piemonte
Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Visto che l'intervento riguarda l' "Installazione di stazione radio base per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione, su terreno identificato al Foglio 19, mapp. 528, N.C.T";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelate ai sensi dell'art. 136 c. 1 lett.c) e d) del D.lgs. 42/2004 ex D.M. 1 agosto 1985 -"Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei Comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure", così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Vista la *Relazione* trasmessa da codesta Regione Piemonte e il parere favorevole condizionato ivi espresso;

Visti gli adempimenti ai disposti dell'art. 146, c.7 del citato Decreto, secondo cui codesto Ente ha verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, condividendo le considerazioni contenute nella citata *Relazione* e valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, facendo proprie le condizioni espresse dalla Regione Piemonte.

Inoltre, date le opere di scavo previste a progetto, questa Soprintendenza ricorda altresì che rimane sempre valido quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004 all'art.90 in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture



archeologiche o beni culturali in genere anche dubbi, mobili o immobili, a seguito dei quali è fatto obbligo della segnalazione entro ventiquattro ore a questo Ufficio, o al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza, provvedendo nel frattempo alla conservazione temporanea di quanto ritrovato lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Luisa Papotti

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il responsabile dell'istruttoria

Arch. Francesca Lupo

